



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROFILI
RILEVANTI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA

4 maggio 2020

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROFILI RILEVANTI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA

Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato convertito in legge il D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia" ("*Legge di Conversione*") e con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ("*DPCM 26 Aprile 2020*") sono state introdotte alcune novità rispetto alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, nonché specifiche previsioni relative a profili attinenti la legislazione in materia edilizia ed urbanistica, oltre ad un aggiornamento che interessa l'esecuzione dei lavori pubblici.

In particolare, la Legge di Conversione ribadisce la sospensione generale dei termini dei procedimenti amministrativi, già prevista fino al 15 maggio (introdotta dal comma 1 dell'art. 103 del Decreto Cura Italia e poi prorogata dall'art. 37 dal c.d. "Decreto Liquidità" dell'8 aprile 2020, n. 23), precisando che si applica anche ai termini relativi a (i) processi esecutivi, (ii) procedure concorsuali, (iii) notificazione dei processi verbali, (iv) esecuzione del pagamento in misura ridotta, (v) svolgimento di attività difensiva e (vi) presentazione di "ricorsi giurisdizionali" (così letteralmente, il nuovo comma 1-bis dell'art. 103).

In relazione a tale ultimo punto, si potrebbe ritenere che il legislatore intendesse far riferimento ai "rimedi giurisdizionali", ossia ai ricorsi propriamente amministrativi, piuttosto che alle azioni giurisdizionali (che invece trovano la loro specifica disciplina nell'art. 84 della stessa Legge di Conversione). Sul punto, tuttavia, stante il diverso tenore letterale della disposizione, sarà opportuno attendere futuri chiarimenti, che – si auspica – perverranno nelle prossime settimane.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 103 della Legge di Conversione estende la proroga di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, fino allo scadere dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (nell'impostazione normativa previgente, la proroga era fissata sino al 15 giugno), precisando che nella suddetta proroga sono compresi anche (i) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei procedimenti edilizi (di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001, c.d. "Testo unico dell'edilizia"), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020; (ii) i termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate; (iii) il termine per il ritiro dei titoli abilitativi edilizi che saranno rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Infine, il comma 2-bis dell'art. 103 della Legge di Conversione ha aggiunto un'ulteriore proroga, di 90 giorni, in relazione al termine di validità ed ai termini di inizio e fine lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, previsti (i) dalle convenzioni di lottizzazione (di cui all'articolo 28 della legge n. 1150/1942, c.d. "Legge urbanistica"), (ii)

dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, (iii) dai piani attuativi e da qualunque altro atto ad essi propedeutico, anche nel caso in cui essi abbiano usufruito già della proroga *ex lege* di tre anni (prevista dall'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2013, n. 98).

*

Con il DPCM 26 aprile 2020 è prevista la possibilità di svolgere, a partire dal 4 maggio 2020, le attività economiche elencate nell'Allegato 3 dello stesso DPCM. Fra queste, per quanto qui interessa, sono incluse tutte le attività ricadenti sotto le classificazioni denominate “costruzione di edifici” (codice Ateco 41), “ingegneria civile” (codice Ateco 42), “lavori di costruzioni specializzate” (codice Ateco 43). Ne consegue che anche i cantieri per l'esecuzione dei lavori pubblici (generalmente ricondotti alle categorie degli interventi di costruzione di opere idrauliche, di lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione e di ingegneria civile in generale) potranno essere riavviati. A tal proposito, si segnala che l'attività nei cantieri dovrà essere svolta nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

TEAM



Senior Associate
Maria Pia Larnè
mariapia.larne@gplex.it



Senior Associate
Elisabetta Patelli
elisabetta.patelli@gplex.it

Assistiamo i nostri clienti in tutte le questioni, giudiziali e stragiudiziali, attinenti al diritto amministrativo, legate, in particolare, a contratti e concessioni pubbliche, edilizia ed urbanistica, commercio ed attività produttive, diritto dell'ambiente, applicazione della legislazione antitrust e altri settori regolamentati.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza e parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it